




CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

STATUTO



Statuto approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 13 dell'11 settembre 2015 e modificato con le Delibere n.9 del 27 ottobre 2016, n. 3 del 19 giugno 2020, n. 3 del 1 aprile 2021 e n. 3 del 13 maggio 2022.

INDICE

TITOLO I > PRINCIPI

- Art. 1** Natura, **5**
- Art. 2** Sede, emblema, sigillo e stendardo, **5**
- Art. 3** Finalità e attribuzioni, **5**
- Art. 4** Principi dell'attività funzionale della Camera di Commercio, **6**
- Art. 5** Sistema camerale, **7**
- Art. 6** Pari opportunità, **8**

TITOLO II > DEGLI ORGANI

- Art. 7** Organi e Segretario Generale, **8**
- Art. 8** Consiglio, **8**
- Art. 9** Funzioni del Consiglio, **9**
- Art. 10** Funzionamento del Consiglio, **10**
- Art. 11** Regolamento del Consiglio, **11**
- Art. 12** Commissioni consiliari, **11**
- Art. 13** Autonomia del Consigliere, **12**
- Art. 14** Diritti e doveri del Consigliere, **12**
- Art. 15** Decadenza e sostituzione dallo status di Consigliere, **13**
- Art. 16** Modalità di costituzione, **13**
- Art. 17** Scioglimento del Consiglio, **13**
- Art. 18** Giunta, **14**
- Art. 19** Funzioni della Giunta, **14**
- Art. 20** Funzionamento della Giunta, **15**
- Art. 21** Regolamento della Giunta, **16**
- Art. 22** Autonomia del componente di Giunta, **16**
- Art. 23** Diritti e doveri del componente di Giunta, **17**
- Art. 24** Decadenza e sostituzione dalla carica di componente di Giunta, **17**

- Art. 25** Decadenza della Giunta, **18**
- Art. 26** Il Presidente, **18**
- Art. 27** I Vice Presidenti, **18**
- Art. 28** Norme sulla continuità amministrativa, **19**
- Art. 29** Il Collegio dei Revisori dei conti, **20**

TITOLO III > DEGLI UFFICI

- Art. 30** Ordinamento degli uffici e dei servizi, **21**
- Art. 31** Assetto organizzativo, **21**
- Art. 32** Il Segretario Generale, **21**
- Art. 33** I Dirigenti, **22**
- Art. 34** Il Personale, **22**
- Art. 35** Nucleo di controllo e valutazione, **23**

TITOLO IV > DELLE SOCIETÀ ESTERNE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

- Art. 36** Partecipazioni della Camera di Commercio, **23**
- Art. 37** Le Aziende speciali, **23**
- Art. 38** Partecipazioni a società, consorzi, altri organismi, **24**
- Art. 39** Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società consorzi ed associazioni, **24**

TITOLO V > DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 40** Diritto di partecipazione, **25**
- Art. 41** Ascolto e partecipazione degli Stakeholders, **25**

TITOLO VI > NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 42** Pubblicazione dello Statuto, **25**
- Art. 43** Revisione dello Statuto, **26**
- Art. 44** Adozione dei regolamenti, **26**
- Art. 45** Norme di rinvio, **26**

Allegato A, 27

Titolo I > PRINCIPI

Art. 1 NATURA

I. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, esponenziale degli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale provinciale, che opera secondo i principi di Legge e del presente Statuto.

II. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nel rispetto della Legge.

Art. 2 SEDE, EMBLEMA, SIGILLO E STENDARDO

I. La Camera di Commercio ha sede legale, di rappresentanza e operativa in Salerno. Possono essere istituite sedi operative e uffici in altri comuni della circoscrizione territoriale provinciale.

II. L'Emblema della Camera di Commercio è rappresentato dal Brand del Sistema camerale, di colore azzurro, seguito, sulla destra dalla scritta "Camera di Commercio Salerno".

III. Il Sigillo della Camera di Commercio di Salerno riproduce il retro della medaglia "Follaro", riportante l'immagine di una polena di una nave con il profilo di una testa di donna arditamente protesa sulle onde, sormontato dalla scritta semicircolare "Camera di Comm. Ind. Art. Agr. Salerno" racchiusa in una circonferenza.

IV. Lo Stendardo riproduce la medesima immagine del sigillo nei campi di colore bianco e azzurro della provincia di Salerno, sormontata dalla dicitura "Camera di Comm. Ind. Art. Agr. Salerno", racchiusa in un rettangolo.

Art. 3 FINALITÀ E ATTRIBUZIONI

I. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale; svolge, altresì - fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalla Legge allo Stato e alle Regioni - funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e dei servizi.

II. Attraverso la propria autonomia istituzionale, svolge le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti istituzionali, operando secondo criteri di sussidiarietà e complementarità, valoriz-

zando, altresì, l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali.

III. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, previsti dalla Legge istitutiva, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture che abbiano interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale. Tale attività può essere svolta direttamente ovvero mediante la partecipazione, anche con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi associativi, ad enti, a consorzi, a società; la Camera di Commercio può inoltre costituire aziende speciali secondo le norme del diritto privato.

IV. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.

V. La Camera di Commercio di Salerno, può, tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

VI. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

Art. 4 PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue un'economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese, dei consumatori e degli utenti, manifestate attraverso le associazioni di

categoria di rilevanza nazionale operanti sul territorio provinciale e dei diversi settori economici rappresentati in consiglio, agevolando- ne le attività, nei limiti assegnati dal presente Statuto e dalla Legge.

II. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi, altresì, al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la regione, le autonomie locali e funzionali e le autorità di garanzia e di regolazione dei mercati. Quando consentito dalla Legge, la Camera di Commercio persegue i propri fini istituzionali anche attraverso il ricorso a forme di amministrazioni per accordi.

III. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza, e della semplificazione delle procedure; promuove, inoltre, processi di delegificazione e di snellimento normativo.

IV. Nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di arbitrato, la Camera di Commercio adegua la sua normazione al principio dell'autonomia e dell'indipendenza del giudicante.

V. Nell'attività di predisposizione e di promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, la Camera di Commercio ricerca la massima intesa con le categorie interessate, e promuove l'adozione dei medesimi contratti-tipo in accordo con altre Camere di Commercio e senza vincolo di contiguità territoriale.

VI. La Camera di Commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi dei sistemi economici e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.

VII. La Camera di Commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.

Art. 5 SISTEMA CAMERALE

I. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete regionale, nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio.

II. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere

in forma reticolare, senza vincolo di contiguità territoriale, per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.

III. La Camera di Commercio aderisce all'Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e può aderire all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania.

Art. 6 PARI OPPORTUNITÀ

I. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali, nonché negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

II. In sede di designazione o nomina di componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società od organismi dipendenti, qualora compete alla Camera di Commercio l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

III. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori dei Conti è assicurata da quanto previsto negli articoli 8, 18 e 29.

TITOLO II > DEGLI ORGANI

Art. 7 ORGANI E SEGRETARIO GENERALE

I. Gli Organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

II. Gli Organi della Camera di Commercio possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni sede secondaria e decentrata e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.

III. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.

IV. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 8 CONSIGLIO

I. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Came-

ra di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.

II. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.

III. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. mentre le cause di inconferibilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

IV. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente, di venticinque (25) Componenti, dei quali ventidue (22) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione di cui all'allegato "A" al presente Statuto. Del Consiglio fanno, altresì, parte:

a) n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

b) n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) n. 1 Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali.

V. Le disposizioni di cui al comma secondo del presente articolo sono dinamicamente adeguate alla situazione risultante a seguito delle procedure di rinnovazione del Consiglio, da effettuarsi secondo Legge.

VI. I Componenti del Consiglio sono designati ai sensi di Legge.

VII. Le organizzazioni imprenditoriali, o i loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, sono chiamati, a norma dell'art. 10, comma 6, del DM 4 agosto 2011, n. 156, ad individuare almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

VIII. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla Legge e con le procedure dalla stessa determinate.

IX. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 9 FUNZIONI DEL CONSIGLIO

I. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni

stabilite dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio:

- a) predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
- b) elegge, secondo previsioni di Legge, il Presidente e la Giunta;
- c) nomina i Componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, la relazione previsionale e programmatica;
- e) delibera il Preventivo Economico e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati;
- f) delibera gli emolumenti dei Componenti degli Organi della Camera di Commercio, secondo previsioni di Legge;
- g) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato ed agli Enti locali, previa consultazione delle Associazioni rappresentate nel Consiglio.

II. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

III. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 10 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

I. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
- b) l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
- c) l'approvazione del preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.

II. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

III. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

IV. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

Il quorum strutturale, nelle ipotesi di Legge in cui sia necessaria la maggioranza qualificata delle preferenze, è pari almeno all'entità numerica della maggioranza richiesta.

V. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e dal presente Statuto.

VI. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche a mezzo posta elettronica o pec, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito con almeno dieci giorni di preavviso. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. In caso di urgenza, il preavviso della convocazione è ridotto a giorni cinque.

VII. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con la sola eccezione di quelle che concernono le persone, che si svolgono a scrutinio segreto. Il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti presenti, si adotta lo scrutinio segreto. L'elezione del Presidente e della Giunta avvengono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio decida, con voto unanime dei presenti, in senso contrario. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente, mentre a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

VIII. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

IX. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.

Art. 11 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

I. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla Legge ed allo Statuto da apposito regolamento interno, che è adottato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 12 COMMISSIONI CONSILIARI

I. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari, composte da Componenti del Consiglio medesimo, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse, mediante pareri consultivi.

II. Tali commissioni possono avvalersi di professionalità esterne, il cui

concorso è a titolo gratuito, anche espressione del mondo associativo e delle formazioni sociali.

Art. 13 AUTONOMIA DEL CONSIGLIERE

I. Il Consigliere esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincoli di mandato.

II. Il Componente del Consiglio esplica il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.

Art. 14 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

I. Il Consigliere, secondo procedure e modalità stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti responsabili dei servizi copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ivi compresi quelli delle partecipate, nel rispetto del Regolamento Consiliare e di quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

II. Il Consigliere ha diritto alla percezione di emolumenti secondo i criteri e le modalità previste dalla Legge.

III. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge con l'oggetto in trattazione, con l'obbligo di allontanarsi dalla relativa seduta.

IV. Nel caso di perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, i Consiglieri sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che provvede ai sensi di Legge.

V. Lo status di Consigliere è incompatibile con incarichi professionali, con contratti di consulenza o dipendenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, oltre che nei casi previsti dalla Legge.

VI. I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione

patrimoniale in ossequio alla normativa vigente.

VII. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

Art. 15 DECADENZA E SOSTITUZIONE DALLO STATUS DI CONSIGLIERE

I. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene:

a) per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa;

b) nel caso di tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

II. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà tempestivo avviso all'Autorità competente che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla Legge, facendo riferimento all'indicazione proveniente dall'originaria organizzazione designante. I Consiglieri che subentrano decadono con la scadenza del Consiglio.

III. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 16 MODALITA' DI COSTITUZIONE

I. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli ordini professionali, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei D.M. 4/08/11 n. 155 e n. 156 e ss.mm.ii.

Art. 17 SCIoglimento DEL CONSIGLIO

I. Oltre che nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, il Consiglio può essere sciolto quando non ne possa più essere assicurato il normale funzionamento.

II. Tale ipotesi ricorre:

a) quando alle riunioni del Consiglio, regolarmente convocato, viene a mancare, salvo i casi di forza maggiore, per tre volte consecutive il numero legale;

b) quando la maggioranza assoluta dei Consiglieri rassegna le dimissioni.

Art. 18 GIUNTA

I. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

II. La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di sette (7) Componenti eletti dal Consiglio al suo interno. Dei Componenti di Giunta almeno quattro (4) devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.

III. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi, rispettando, in ogni caso, la quota di almeno un componente di genere diverso.

Art. 19 FUNZIONI DELLA GIUNTA

I. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina nel proprio seno il Vice Presidente;
- b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti il rapporto di lavoro con il personale, da disporre su proposta del Segretario Generale, nel rispetto della normativa vigente;
- d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo Economico ed i suoi aggiornamenti ed il Bilancio d'esercizio;
- e) approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- f) approva il piano triennale della performance;
- g) nomina il Nucleo di Controllo e valutazione (NCV), del quale regola composizione e funzionamento;
- h) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta del NCV;
- i) verifica, avvalendosi del NCV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

l) su proposta del Segretario Generale nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
m) approva gli interventi di promozione economica non espressamente previsti in sede di redazione del preventivo, su proposta del Segretario Generale;

n) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, costituzione di aziende speciali, nonché a tutti gli strumenti della programmazione negoziale;

o) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

p) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione.

II. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla Legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze riservate al Consiglio o al Presidente e che non rientri nella competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti.

III. Gli atti di competenza della Giunta, adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente, sono sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima riunione successiva, da tenersi entro e non oltre quarantacinque giorni dall'adozione del provvedimento.

IV. La Giunta può, in casi di comprovata urgenza, deliberare sulle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile, da tenersi entro e non oltre sessanta giorni.

V. Nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

I. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi Componenti è rinnovabile secondo le modalità di Legge.

II. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio, che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione mediante avviso, anche a mezzo posta elettronica o pec, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedita con almeno cinque giorni di preavviso.

III. La Giunta deve essere convocata dal Presidente in via straordi-

naria su richiesta di almeno quattro Componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

IV. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica.

V. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e dal presente Statuto.

VI. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti presenti, si adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente, mentre a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

VII. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale vicario o dal membro di Giunta più giovane di età.

VIII. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.

Art. 21 REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

I. L'organizzazione e il funzionamento della Giunta sono disciplinati, in conformità alla Legge e allo Statuto da apposito regolamento interno, che è adottato dalla Giunta con la maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 22 AUTONOMIA DEL COMPONENTE DI GIUNTA

I. Il Componente di Giunta esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincoli di mandato imperativo.

II. Il Componente di Giunta esplica il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.

Art. 23 DIRITTI E DOVERI DEL COMPONENTE DI GIUNTA

I. Il Componente di Giunta, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti responsabili dei servizi copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ivi compresi quelli delle partecipate, nel rispetto del Regolamento Consiliare e di quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla Legge, i Componenti di Giunta sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

II. Il Componente di Giunta ha diritto alla percezione degli emolumenti secondo i criteri e le modalità previste dalla Legge.

III. Il Componente di Giunta deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di sua incompatibilità previsti dalla Legge, con l'obbligo di allontanarsi temporaneamente dalla relativa seduta.

IV. Lo status di Componente di Giunta è incompatibile con incarichi professionali, con contratti di consulenza o dipendenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, oltre che nei casi previsti dalla Legge.

Art. 24 DECADENZA E SOSTITUZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DI GIUNTA

I. La decadenza dalla carica di Componente di Giunta avviene:

a) per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa;

b) nel caso di tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni della Giunta, secondo le modalità previste dal regolamento.

II. Le dimissioni dalla carica di Componente di Giunta sono presentate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

III. In caso di dimissioni o decadenza di un Componente di Giunta, il Presidente della Camera di Commercio procede all'urgente convocazione del Consiglio per gli adempimenti di competenza. Il Componente di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione con le forme e nei modi previste dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 25 DECADENZA DELLA GIUNTA

I. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, la Giunta decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) quando alle riunioni della Giunta, regolarmente convocata, viene a mancare, salvo i casi di forza maggiore, per tre volte consecutive il numero legale;
- b) quando la maggioranza assoluta dei Componenti rassegna le dimissioni.

Art. 26 IL PRESIDENTE

I. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto.

II. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

III. In caso di urgenza il Presidente adotta determinazioni nelle materie di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

IV. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare i Vice Presidenti o singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

V. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate per iscritto al Consiglio in persona del Componente più anziano per età anagrafica, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 27 I VICE PRESIDENTI

I. Il Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio è eletto fra i componenti della Giunta Camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

II. Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega perma-

nente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

III. La Giunta elegge, altresì, un Vice Presidente con le medesime maggioranze contemplate dal comma I del presente articolo, per lo svolgimento di funzioni di rappresentanza in determinate aree del territorio provinciale di competenza dell'Ente camerale e, comunque, nei limiti delle indicazioni formulate dalla Giunta camerale.

IV. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 gg dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

V. Le dimissioni dei Vice Presidenti sono rassegnate per iscritto al Presidente, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 28 NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

I. Oltre che nelle ipotesi contemplate dalla Legge e dal presente Statuto, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica a seguito dell'esito di apposita mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti.

II. La mozione di sfiducia può essere presentata in una delle seguenti ipotesi:

a) per gravi e persistenti violazioni di Legge, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio;

b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;

c) per atti altamente lesivi della dignità, dell'immagine e del prestigio della Camera di Commercio.

III. La mozione di sfiducia è posta in votazione soltanto se sottoscritta da almeno la metà dei Componenti il Consiglio e congruamente motivata, secondo le modalità previste dal regolamento.

IV. L'approvazione della mozione comporta la decadenza degli Organi sfiduciati ed il contestuale avvio della procedura secondo le disposizioni di Legge.

V. Gli Organi così surrogati restano in carica per il residuo periodo di durata.

VI. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio è immediatamente trasmessa alle Autorità individuate dalla Legge.

Art. 29 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alla Legge e allo Statuto, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige, altresì, una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

II. Il Collegio dei Revisori è composto di tre Componenti effettivi, nominati dal Consiglio su designazione delle Autorità competenti per Legge, e due supplenti nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti, la Camera di Commercio richiede alle Amministrazioni di cui al comma 1° la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

III. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da Componenti effettivi, nomina al suo interno il Presidente nella sua prima riunione.

IV. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

V. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

VI. In caso di rinuncia, decadenza, conclamato impedimento o decesso di un Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente avvia la procedura di sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma. Fino alla sostituzione subentra prioritariamente il Componente supplente più anziano per età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

VII. I Componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto alla percezione di un'indennità determinata ai sensi dell'art.8 del presente Statuto. Il Componente supplente che subentra temporaneamente all'effettivo, diviene titolare della maggiore quota di indennità relativa al periodo di supplenza.

VIII. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato

dalla Legge e dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

IX. Ai Revisori dei Conti si applicano le stesse incompatibilità previste per i Consiglieri dal presente Statuto.

X. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III > DEGLI UFFICI

Art. 30 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto, e da apposito regolamento.

II. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 31 ASSETTO ORGANIZZATIVO

I. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.

II. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 32 IL SEGRETARIO GENERALE

I. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale, coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla Legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quelle di segretario degli Organi collegiali.

II. Il Segretario Generale appartiene al personale della Camera - fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, comma quinto, della Legge n. 580/93 in ordine alla posizione giuridica e funzionale relativa ai Se-

gretari Generali in servizio alla data di entrata in vigore della predetta Legge - ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dagli Organi collegiali.

III. Il Segretario Generale è nominato secondo le modalità previste dalla Legge.

IV. La Giunta Camerale, con propria delibera, su designazione del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie.

V. Il Segretario Generale ha il potere di promuovere le liti e di resistere alle stesse, con poteri di conciliazione e di transazione, rappresentando la Camera di Commercio nei giudizi dei quali essa è parte. A tal uopo, il Segretario Generale ha il potere di conferire incarichi legali finalizzati all'assistenza, alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio della Camera di Commercio.

Art. 33 I DIRIGENTI

I. Ai Dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

II. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

III. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti ai dirigenti dal Segretario Generale che ne dà comunicazione alla Giunta.

IV. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 34 IL PERSONALE

I. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.

II. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

III. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la

crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 35 NUCLEO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

I. Il Nucleo di Controllo e Valutazione (NCV) della Camera di Commercio verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla Legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi, fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili.

II. Il Nucleo di Controllo e Valutazione (NCV) è organismo autonomo che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Camerale.

III. Il regolamento di organizzazione dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Controllo e Valutazione (NCV) nel rispetto della Legge.

TITOLO IV > DELLE SOCIETÀ ESTERNE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 36 PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti e fondazioni, a consorzi e a società dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.

II. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso enti, società o altri organismi tengono informata la Giunta, a pena di decadenza, inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

Art. 37 LE AZIENDE SPECIALI

I. Le aziende speciali sono organismi della Camera di Commercio, oppure enti dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.

II. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie della legislazione vigente, nonché in base ad un proprio Statuto.

III. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità delle attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

IV. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità delle attività aziendali.

V. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo i criteri previsti dai rispettivi statuti.

Art. 38 PARTECIPAZIONI A SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI

I. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi, associazioni ed altri organismi, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

II. La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto né disporre conferimenti a titolo gratuito in favore di società partecipate.

Art. 39 RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

I. I rappresentanti della Camera di Commercio presso gli organismi di cui agli artt. 37 e 38 devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti istituiti o partecipati.

II. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale partecipano, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa la Giunta ed il Consiglio nella prima seduta utile.

III. Nei casi di variazioni di bilancio che possano comportare maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente Camerale, i rappresentanti devono, altresì, preventivamente inviarle all'esame della Giunta, attenendosi alle relative decisioni.

IV. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

TITOLO V > DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

I. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.

II. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 41 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

I. La Camera di Commercio può istituire organismi informali con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali Organismi possono prevedere la partecipazione di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

TITOLO VI > NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

I. Lo Statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per affissione all'albo camerale ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio, per ottenere la migliore divulgazione dello stesso presso la comunità economica, sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 43 REVISIONE DELLO STATUTO

I. Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei Componenti il Consiglio ed in conformità ai principi di Legge.

Art. 44 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

I. I regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di Legge, sono deliberati dall'organo competente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 45 NORME DI RINVIO

I. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

Allegato A

**RIPARTIZIONE DEI SEGGI FRA I SETTORI ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

AGRICOLTURA	2
ARTIGIANATO	2
INDUSTRIA	3
COMMERCIO	6
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI - CREDITO - ASSICURAZIONI	2
SERVIZI ALLE IMPRESE	3
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE	1
TOTALE	22
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI	1
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	1
LIBERI PROFESSIONISTI	1
TOTALE	25